

TESTO DELLA DICHIARAZIONE
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000)

Il sottoscritto LA BARBERA DANIELE nato
a PALESMO il 03.05.56
residente a PALESMO in Via/Piazza PALESMO provincia LISURIA 27 di
A.O.V. Polivittorio P. Giacomone in dipendente dell'Azienda
so I.O.M. PSICHIATRIA con la qualifica di DIRETTORE pres-
indeterminato, parziale, altro... TEMPO INDETERMINATO servizio.

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità

DICHIARA

di non versare in alcuna causa di incompatibilità o di conflitto di interesse in relazione alle funzioni svolte e all'incarico ricoperto, previste dalla vigente normativa, riportata in calce alla presente dichiarazione (1);

di appartenere alle seguenti società, enti, associazioni o organizzazioni di qualsiasi genere, fatta salva l'appartenenza a partiti politici e organizzazioni sindacali (al fine di consentire all'amministrazione di verificare se tale appartenenza o vincolo associativo possa determinare un conflitto di interessi con l'incarico e le funzioni svolte presso l'Azienda di servizio, ovvero siano tali da rendere rilevante la conoscenza a garanzia della trasparenza e della imparzialità della pubblica amministrazione);

SOCIETA' ITALIANA M. PSICHIATRIA, SOCIETA' ITALIANA M. PSICOTERAPIA
DEMCA, SOCIETA' ITALIANA M. RIABILITAZIONE PSICHIATRIA

di avere provveduto ad informare l'amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza di interessi finanziari, così come previsto dall'art.5 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.M. 28-11-2000, richiamato altresì nel CC.CC.NELL che di seguito si riporta:

"5. Trasparenza negli interessi finanziari.

1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando:

a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività

interarsi all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria:

ovvero (nell'ipotesi in cui le suindicate informazioni non siano state fornite), ai sensi del suindicato art. 5 del Codice di comportamento dichiara che:

di essere titolare delle seguenti quote societarie o partecipazioni azionarie o altri interessi finanziari (specificare al fine di consentire all'amministrazione di verificare se si possa configurare conflitto di interessi con l'Azienda presso cui si presta servizio):

di non svolgere qualsiasi altra attività lavorativa non occasionale, subordinata o autonoma, alle dipendenze di enti pubblici o di privati (ovvero l'attività di seguito indicata, nel caso di diversa previsione normativa o contrattuale e salva, comunque, la specifica autorizzazione richiesta all'Azienda sanitaria e dalla medesima rilasciata e da indicare contestualmente):

di non svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;

di svolgere le seguenti attività a titolo gratuito (indicare tipologia di attività e soggetto presso o a favore del quale l'attività è prestata):

di non avere cariche in società costituite a fine di lucro (salvo le cariche - da indicare di seguito - per le quali la nomina è riservata alla pubblica amministrazione e sia intervenuta l'autorizzazione di competenza dell'amministrazione presso la quale si presta servizio e fare comunque salvo le cariche in società cooperative; cfr. art. 60 e 61 del D.P.R. n. 3/1957)

di avere/non avere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con altri soggetti pubblici o privati (specificare in caso positivo la natura della collaborazione ed i soggetti con cui è intrattenuta)

MEMBRÒ CARANTE DELLA SCUOLA DI PSICOTERAPIA
COGNITIVO-COMPORTAMENTALE ISTITUTO TOLMAN M. PALERMO

di non svolgere attività imprenditoriali

ovvero di svolgere le seguenti attività (specificare):

di non avere titolarità o partecipazioni in imprese che possano configurare conflitto di interessi con il Servizio sanitario;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'amministrazione sanitaria presso cui si presta servizio i conflitti di interesse o le cause di incompatibilità venutesi successivamente all'assunzione dell'incarico svolto o di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi rilevate dalla medesima amministrazione.

Data 19.12.2011

FIRMA DEL DICHIARANTE

[Handwritten signature]
(Allegare fotocopia di un documento d'identità in corso di validità)

(1) Disciplina delle incompatibilità:

Artt. 60 e segg. D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3

60. Casi di incompatibilità.

L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che ai casi di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato o sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente."

61. Limiti dell'incompatibilità.

Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative.
L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato."

62. Partecipazione all'amministrazione di enti e società.

Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell'autorizzazione dal Consiglio dei Ministri prevista dal presente paragrafo l'incarico si intende svolto nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza del dipendente ed i compensi dovuti dalla società o dall'ente non corrispondono direttamente alla predetta amministrazione per contribuire nelle riserve destinate al trattamento economico necessario della dirigenza o del personale non dirigenziale."

Art. 4, comma 5, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412

7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. OMISSTIS..... L'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale è compatibile col rapporto unico d'impiego purché esercitato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'asportamento delle incompatibilità provvedono le autorità accademiche competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. In sede di definizione degli accordi convenzionali di cui all'articolo 48, L. 23 dicembre 1978, n. 833, è definito il campo di applicazione del principio di unicità del rapporto di lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali."

Art. 1, comma 5, della legge 23 dicembre 1996, n. 662

5. Ferme restando le incompatibilità previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private ospedaliere ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera professione inammissibile da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, da esercitare dopo aver assolto al debito orario, è incompatibile con l'esercizio di attività libero-professionale. L'attività libero-professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione inammissibile non può comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private coordinate, anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilità compete,